



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

147ª Seduta pubblica – Martedì 5 marzo 2013

Deliberazione legislativa n. 2

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO”.
(Progetto di legge n. 199)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario*” (deliberazione della Giunta regionale n. 17/DDDL del 6 settembre 2011);

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Leonardo PADRIN*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

nella Regione Veneto da tempo si è sentita la necessità di proporre misure finalizzate a garantire l'efficienza del servizio sanitario regionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure ormai ritenute obsolete che incidono sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte e sugli obblighi ed adempimenti a carico degli operatori sanitari e dei cittadini. Infatti sono ancora previste numerose procedure, certificazioni e autorizzazioni prive di documentata efficacia che generano un uso non ottimale delle risorse e non incidono sui veri problemi di igiene pubblica e di salute.

Lo scopo della legge appunto è quello di ottenere una semplificazione amministrativa, valutando l'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione del Veneto e dismettendo, alla luce dell'evidenza scientifica, quelle certificazioni sanitarie ed autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.

Con l'articolo 2, comma 1 lettera a), l'eliminazione dei certificati di sana e robusta costituzione è giustificata dal fatto che la materia è stata puntualmente ridisciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, successivamente, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. La tutela della salute dei lavoratori è attualmente garantita dalle norme che disciplinano la sorveglianza sanitaria e le attribuzioni del medico competente. Tali

concetti sono stati affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2004. Così anche per l'eliminazione dei certificati di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, articolo 2 comma 1 lettera b) e per il certificato di idoneità fisica per assunzione degli insegnanti, articolo 2 comma 1 lettera c).

All'articolo 2 comma 1 lettera d), è prevista l'eliminazione del certificato per la vendita di generi di monopolio, essa è stata giustificata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2004. Secondo la Corte, infatti, tale certificato non ha una sicura base legislativa perché l'articolo 6 della legge n. 1293/1957 non richiede un certificato, ma prevede semplicemente che il gestore dei magazzini di vendita debba essere immune da malattie infettive e contagiose. Inoltre, si ritiene che la norma non sia più attuale poiché i generi di monopolio non sono più venduti sfusi bensì confezionati.

Con riferimento all'eliminazione, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di cui al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 1° marzo 1974 "Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore", essa è giustificata dall'attuale normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008). In particolare l'articolo 41 dispone che nei casi in cui sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria il medico competente può effettuare anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva. Pertanto, la certificazione rilasciata dal medico competente sostituisce la certificazione sanitaria richiesta dalla precedente normativa.

Così anche per l'articolo 2 comma 1 lettera f), nel quale è prevista l'eliminazione del Certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 "Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici", per l'articolo 2, comma 1, lettera g) che prevede l'eliminazione del certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale e per l'articolo 2, comma 1, lettera i) che dispone l'eliminazione del certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" ed anche per l'eliminazione, prevista dell'articolo 2, comma 1, lettera j), del certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547".

L'attuale normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) giustifica anche l'eliminazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita previsto all'articolo 8, numero 5), del Decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985 "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri" e all'articolo 32, comma 3, del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone" e così anche l'eliminazione del certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione disciplinato dall'articolo 3, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224 "Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro", prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera n).

Con riferimento all'eliminazione del Libretto di idoneità sanitaria per l'attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), essa è stata giustificata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2004, in quanto trattasi di documento richiesto da alcuni regolamenti comunali senza che alcuna norma statale o regionale vigente in materia lo preveda: legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini) come modificata dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e legge regionale 22 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

Riguardo al certificato di idoneità per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo (disciplinato: 1) all'articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine"; 2) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1988, n. 81; 3) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1999, n. 80; 4) alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 21 luglio 2000) l'articolo 2, comma 1, lettera m) ne prevede l'eliminazione. Essa si spiega con l'evoluzione normativa avvenuta in tale settore, infatti la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 13 dicembre 2006, n. 34/2006 "Procedure e mobilità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari dello spettacolo" non prevede tale certificazione tra la documentazione necessaria al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nello spettacolo per cittadini extracomunitari.

L'articolo 2, comma 1, lettera o) ha previsto l'eliminazione del certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui: 1) agli articoli 4, comma primo, lettera e), 31, comma quinto e 32, comma primo, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 "Regolamento per il servizio farmaceutico", e successive modificazioni; 2) all'articolo 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico". Questa eliminazione è motivata dal fatto che la materia è stata puntualmente ridisciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e, successivamente, dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro. La tutela della salute dei lavoratori è attualmente garantita dalle norme che disciplinano la sorveglianza sanitaria e le attribuzioni del medico competente.

L'articolo 3 prevede l'abolizione dell'obbligo della presenza del medico scolastico e della tenuta dei registri di medicina scolastica e di periodiche disinfestazioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici ciò è giustificato dai compiti assegnati al pediatra di libera scelta dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta". Tra i molteplici compiti ad esso assegnati meritano una particolare attenzione le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 29. L'attività del pediatra comprende: e) le certificazioni ai fini della ammissione e della riammissione agli asili nido e della riammissione alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino; f) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale ad uso esclusivo del pediatra, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al pediatra di seguire la regolare crescita del bambino e di collaborare con l'Azienda ad eventuali indagini epidemiologiche e ricerche statistiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva e a quanto previsto dagli accordi regionali. L'abolizione dell'obbligo di periodiche

disinfestazioni e disinfestazione degli ambienti scolastici è giustificata dalla dimostrata inutilità scientifica nella prevenzione del contagio e dal negativo impatto che tali pratiche hanno sulle resistenze degli agenti patogeni.

Con l'articolo 3, comma 2, il rilascio del certificato di esonero dalle lezioni di educazione fisica di cui all'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e il Certificato sanitario per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori di cui alle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1992, n. 25 e 20 aprile 2000, n. 6 "Soggiorni di vacanza per minori: misure sanitarie per l'ammissione", vengono attribuiti al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Infatti, l'articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 attribuisce il rilascio della certificazione in questione alla "competente unità sanitaria locale", senza specificare il medico di riferimento. Si tratta di una forma di semplificazione amministrativa che permette l'individuazione del sanitario competente e l'ottimizzazione della relativa spesa.

Sempre all'articolo 3, comma 2, il Certificato di riammissione scolastica oltre i 5 giorni di assenza di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, viene attribuito al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Ciò si motiva con l'indicazione dei compiti assegnati al pediatra di libera scelta dall'articolo 29 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 272 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta" secondo cui: "e) le certificazioni ai fini della ammissione e della riammissione agli asili nido e della riammissione alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo e alle scuole secondarie superiori, e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino".

L'articolo 4 riguarda la certificazione di idoneità psicofisica per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al decreto ministeriale 6 ottobre 2009 "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94". La scelta dell'attribuzione al medico di medicina generale dell'onere di rilasciare il certificato di idoneità psicofisica per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo è giustificata dalla circolare del ministero dell'interno n. 557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) del 17 novembre 2010. Con tale provvedimento si osserva che il comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 6 ottobre 2009, nell'elencare i requisiti necessari all'iscrizione chiarisce che il possesso degli stessi deve essere attestato da "certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche" e considerato che alcune Regioni hanno, con proprie deliberazioni, stabilito che l'onere di redigere dette certificazioni spetta ai medici di base o ai medici competenti ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, in presenza di specifiche determinazioni regionali in tal senso - tenuto conto della peculiare competenza delle Regioni in materia di sanità - ai fini dell'iscrizione all'elenco prefettizio, debbono ritenersi valide le attestazioni redatte. Tale semplificazione amministrativa permette l'ottimizzazione della relativa spesa.

L'articolo 5 prevede l'abolizione dell'obbligo di certificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati di cui all'articolo 3

della legge 27 gennaio 1968, n. 32 “Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati” e al Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 15 giugno 1971 “Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati”. L’abolizione è giustificata dall’articolo 5 del decreto del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 25 settembre 1995, n. 493 “Regolamento di attuazione delle direttive n. 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e n. 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle temperature”, il quale ha abrogato il decreto del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 15 giugno 1971 “Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati”. Con ciò il legislatore nazionale, dando attuazione alla normativa comunitaria, ha ritenuto necessario pretendere determinati requisiti igienico sanitari per i mezzi di trasporto e le apparecchiature frigorifere contenenti alimenti surgelati anziché per i locali di vendita degli stessi. A quest’ultimi si continuerà ad applicare il c.d. pacchetto igiene (Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882/2004).

L’articolo 6 prevede che il certificato di idoneità fisica al servizio civile volontario venga rilasciato dal medico di medicina generale, nel far ciò modifica all’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario”. L’attribuzione di questa competenza al medico di medicina generale è volta ad individuare con maggior precisione il sanitario competente al rilascio del certificato.

L’articolo 7 stabilisce di aggiungere il comma 4 bis all’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, prevedendo che anche i micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 e iscritti nell’apposito registro nazionale possano rilasciare la certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità dei funghi epigei freschi e conservati, attualmente di esclusiva competenza delle aziende sanitarie. Si tratta di una forma di semplificazione amministrativa che permette di ottimizzare la relativa spesa favorendo un migliore reimpiego delle risorse finanziarie a disposizione delle aziende sanitarie.

L’articolo 8 stabilisce che i certificati di cui alla legge in oggetto sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta n. 86 del 10 gennaio 2013 esprimendo a maggioranza parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

UDITA la relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Piترangelo PETTENÒ*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la necessità di semplificazione normativa in campo sanitario regionale è davvero reale ed investe tutti i settori della sfera del settore sanitario.

Purtroppo, con questo disegno di legge, la Giunta regionale ha inteso intervenire solo parzialmente nel campo dell’igiene, della medicina del lavoro e nemmeno in modo omogeneo, proponendo qualche piccola semplificazione nel settore della sanità pubblica.

Sono, infatti, solo sei i capitoli di semplificazione. Ben poca cosa in raffronto alla mole delle semplificazioni necessarie e derivanti non solo per il superamento delle norme regionali a causa di una nuova legislazione nazionale.

Chiunque abbia avuto a che fare con i settori della sanità pubblica si sarà reso conto di quante procedure amministrative, di quanti cavilli burocratici esistono per ottenere una certificazione piuttosto che una abilitazione.

Per questo motivo il voto non è stato positivo. È un giudizio negativo sull'insufficiente azione da parte della Giunta ma anche per una frettolosa, approssimativa e superficiale istruttoria da parte della commissione Quinta che avrebbe potuto richiedere alla Giunta una maggiore incisività per la semplificazione o aprire un lavoro collegiale per l'introduzione di nuove e più numerose abrogazioni e semplificazioni in campo sanitario regionale.

Auspico che il lavoro d'aula possa migliorare il lavoro di semplificazione, senza però stravolgere la filosofia del disegno di legge, evitando il vizio ricorrente di trasformare il provvedimento in un disegno di legge omnibus.

Se avverrà questo non staremo a guardare e allo stesso modo saranno ripresentate tanti dei nodi ancora aperti dell'intero comparto sanitario regionale.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 13 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 42
Astenuti	n. 1

Art. 2, 3 e 4

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 45
Astenuti	n. 1

Art. 5

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 20

Art. 6

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 17

Art. 7

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 36
Astenuti	n. 13

Art. 8

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 34
Voti contrari	n. 10
Astenuti	n. 3

Art. 9

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 15

Art. 10

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 47
Astenuti	n. 1

Art. 11

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 15

Art. 12

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 49

Art. 13

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 48

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge, ai fini della semplificazione amministrativa e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio della Regione del Veneto, sopprime, alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Certificazioni di idoneità sanitaria.

1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria è abolito nel territorio regionale l'obbligo di presentazione delle seguenti certificazioni:

- a) il certificato di sana e robusta costituzione per:
 - 1) impiegati civili e militari dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 "Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato";
 - 2) l'iscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale di cui all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 "Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione";
 - 3) l'ammissione alle scuole convitto professionali per infermiere di cui all'articolo 17 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici";
 - 4) personale della Corte dei conti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 "Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti";
 - 5) impiegati di comuni, province e consorzi di cui all'articolo 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 "Testo unico della legge comunale e provinciale";
 - 6) ufficiali esattoriali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402 "Regolamento concernente modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146";
- b) il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui:
 - 1) al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni;
 - 2) al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3" e successive modificazioni;

- 3) al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni; tale soppressione non attiene alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;
- c) il certificato di idoneità fisica per assunzione insegnanti di cui al decreto della direzione generale dell’istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione del 2 aprile 1999;
- d) il certificato per vendita dei generi di monopolio di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”;
- e) il certificato per abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974 “Norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore” e successive modificazioni;
- f) il certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 “Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici” e successive modificazioni;
- g) il certificato di idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale;
- h) il libretto di idoneità sanitaria per l’attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti;
- i) il certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- j) il certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547”;
- k) il certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita di cui all’articolo 8, comma 1, numero 5), del decreto del Ministero dei trasporti 5 giugno 1985 “Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri” e all’articolo 32, comma 3, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 “Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone”;
- l) il certificato di idoneità per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo di cui:
- 1) all’articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 “Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine”;
 - 2) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1988, n. 81;
 - 3) alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1999, n. 80;
 - 4) alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 21 luglio 2000;
- m) il certificato per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione di cui all’articolo 3, primo comma, lettera f), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224

“Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro”;

- n) il certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti di cui:
- 1) agli articoli 4, primo comma, lettera e), 31, quinto comma e 32, primo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico” e successive modificazioni;
 - 2) all’articolo 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”.

Art. 3 - Determinazioni in materia di medicina scolastica.

1. Sono aboliti gli obblighi di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 “Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell’igiene e della sanità pubblica” e agli articoli 8 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 “Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica” concernenti l’attività medica all’interno delle strutture scolastiche.

2. Il certificato di esonero dalle lezioni di educazione fisica, previsto dall’articolo 303 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, il certificato sanitario per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori di cui alle circolari del Ministero della sanità 24 giugno 1992, n. 25 e 20 aprile 2000, n. 6 “Soggiorni di vacanza per minori: misure sanitarie per l’ammissione” ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, sono rilasciati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Art. 4 - Determinazioni in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento.

1. La certificazione di idoneità psicofisica per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, prevista dal decreto ministeriale 6 ottobre 2009 “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94” e successive modificazioni, è rilasciata dal medico di medicina generale.

Art. 5 - Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

1. L’obbligo di formazione e informazione previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell’attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo.

Art. 6 - Determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati.

1. È abolito l'obbligo di certificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati di cui all'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 "Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati" e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 giugno 1971 "Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati" e successive modificazioni.

Art. 7 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18, le parole: "*servizio sanitario nazionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*medico di medicina generale*".

Art. 8 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, è inserito il seguente:

"4 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo", e iscritti nell'apposito registro nazionale."

Art. 9 - Norma finale.

1. I certificati di cui alla presente legge sono rilasciati solo ai soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

Art. 10 - Durata dei contratti nel settore socio-sanitario.

1. I contratti dei direttori generali delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), dell'azienda ospedaliera, dell'azienda ospedaliera universitaria integrata, di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modificazioni, dell'Istituto oncologico veneto, di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 "Istituzione dell'Istituto oncologico veneto" e del direttore generale alla sanità e al sociale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016" e successive modificazioni, hanno una durata massima pari a sessanta mesi in conformità, con riferimento ai direttori generali delle aziende ULSS, ospedaliera e ospedaliera universitaria integrata, a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalla normativa vigente.

2. Il comma 8 ter dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e l'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 46 "Modifiche di disposizioni

regionali in materia di programmazione ed organizzazione socio-sanitaria e di tutela della salute” sono abrogati.

Art. 11 - Norma transitoria.

1. Il Presidente della Giunta regionale può rinegoziare, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, durata e trattamento economico dei contratti di direttore generale delle aziende ULSS, ospedaliera, ospedaliera universitaria integrata, dell’Istituto oncologico veneto e del direttore generale alla sanità e al sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 - Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura.

1. La Regione riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sanità, individua:
 - a) la sede del centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica multipla;
 - b) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla;
 - c) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera b);
 - d) i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi della sensibilità chimica multipla e le terapie per la cura della stessa.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 16

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Moreno Teso

IL PRESIDENTE
f.to Clodovaldo Ruffato

INDICE

Art. 1 - Finalità	9
Art. 2 - Certificazioni di idoneità sanitaria	9
Art. 3 - Determinazioni in materia di medicina scolastica	11
Art. 4 - Determinazioni in materia di servizi di controllo delle attività di intrattenimento	11
Art. 5 - Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande	11
Art. 6 - Determinazioni in materia di vendita al pubblico di alimenti surgelati	12
Art. 7 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario"	12
Art. 8 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"	12
Art. 9 - Norma finale	12
Art. 10 - Durata dei contratti nel settore socio-sanitario	12
Art. 11 - Norma transitoria	13
Art. 12 - Riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara. Iniziative per la diagnosi e la cura	13
Art. 13 - Entrata in vigore	13